



COMUNE DI CELLAMARE ***(Città Metropolitana di Bari)***

COPIA

Registro Generale n. 6

ORDINANZA N. 5 DEL 23-01-2024

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO LAVORI SU VIA CARACCILOLO - TRATTO COMPRESO TRA VIA MARCONI E LIBERTA' - E SU VIA GIOVANNI XXIII PER IL GIORNO 29/01/2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n. 3 del 03/01/2024 legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTA l'istanza prodotta da DE SARIO Amedeo, nato a Bari (BA) il 19/09/1986, in qualità di Legale Rappresentante della D.S.P.A. srl, con sede in Via Epifania 219 – 70010 – Capurso (BA), volta ad ottenere l'istituzione temporanea del divieto di sosta, per la mattinata del 29/01/2024, per lavori di rifacimento segnaletica orizzontale successivi alla realizzazione del nuovo manto stradale sulle Vie Giovanni XXIII e la Via Caracciolo;

RITENUTO opportuno di dover accogliere favorevolmente l'istanza di cui sopra, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti di modifica temporanea alla circolazione stradale,

consistenti nella istituzione temporanea del divieto di transito, al fine di consentire l'esecuzione dei predetti lavori;

VISTI:

1. gli art. 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 recante il “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ed il relativo Regolamento d'Esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
2. il D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 recante il T.U.E.E.L.L.;

ORDINA

PER IL GIORNO 29/01/2024

1. Su Via Giovanni XXIII, lato parco comunale, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta e di transito veicolare dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per tutti i veicoli eccetto quelli addetti ai lavori;
2. Su Via Caracciolo, ambo i lati, nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via Libertà, l'istituzione del divieto di sosta, dalle 07:00 alle 13:00, con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli addetti ai lavori;
3. Su Via Caracciolo nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via Libertà, l'istituzione del divieto di transito, dalle 09:00 alle 13:00 per tutti i veicoli eccetto quelli addetti ai lavori;
4. Su Via Dante, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per tutti i veicoli che la percorrono con direttrice di marcia verso l'intersezione con la Via Marconi e la Via Montrone, l'obbligo di svolta a destra su quest'ultima, eccetto che per i mezzi addetti ai lavori;
5. Sulla SP 98 è istituito il divieto di transito, delle ore 09:00 alle ore 13:00, in direzione abitato di Cellamare per i veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t (N2 ed N3) e per i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere (M2 ed M3) ad eccezione dei veicoli frontisti ed FSE;
6. Sulla Via Gorizia, nell'intero tratto compreso tra il civico 31 e l'intersezione con la Via Carso, l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle 09:00 alle 13:00;
7. Sulla Via Carso, lato civici pari, nell'area di intersezione perpendicolare alla via Gorizia, l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle 09:00 alle 13:00;
8. Sulla Via Gorizia, lato civici pari, per 25 metri circa dall'intersezione con la Via Carso, l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle 09:00 alle 13:00;
9. Sulla Via Gorizia, lato civici pari, immediatamente di seguito al divieto di sosta disposto al punto 8, l'istituzione del capolinea per i bus della FSE dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
10. Su Via Marconi è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 09:00 alle 13:00, ad eccezione dei frontisti, i quali, stante quanto disposto al punto 3, saranno autorizzati a percorrerla in ambo i sensi di marcia accedendo ed uscendo dalla Via De Gasperi;
11. Su Via Fermi è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 09:00 alle 13:00, ad eccezione dei frontisti, i quali, stante quanto disposto al punto 3, saranno autorizzati a percorrerla in ambo i sensi di marcia accedendo ed uscendo dalla Via De Gasperi;
12. Su Via Volta è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 09:00 alle 13:00, ad eccezione dei frontisti, i quali, stante quanto disposto al punto 3, saranno autorizzati a percorrerla in ambo i sensi di marcia accedendo ed uscendo dalla Via De Gasperi.

Tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti all'esecuzione della presente ordinanza, saranno resi noti alla cittadinanza, a cura della ditta richiedente, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, notiziando il Comando di Polizia Locale e manlevando l'Amministrazione da ogni possibile responsabilità derivante dai lavori medesimi.

Ogni provvedimento in contrasto con la presente modifica alla circolazione stradale si intende

temporaneamente sospeso.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza sarà sanzionata con le vigenti norme del D.Lgs n. 285/1992, recante il Codice della Strada.

I provvedimenti di cui sopra entreranno in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 485/1992, recante il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

L'efficacia del presente provvedimento, laddove le lavorazioni non fossero effettuabili nella giornata indicata causa condizioni meteo avverse, sarà procrastinata a data da determinarsi che sarà oggetto di comunicazione preventiva e concordata con FSE.

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di vigilare sulla esecuzione del presente provvedimento che è notificato a:

- Sindaco;
- Locale Stazione Carabinieri;
- Alla FSE;
- D.S.P.A. srl;
- Al 118;
- Ai VV.FF.

A V V E R T E

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Che ai sensi dell'articolo 3 comma 4° e articolo 5 3° comma, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Commissario di P.L. dott. Luigi Di Fonte, quale funzionario responsabile del Settore in epigrafe;

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di pubblicazione All'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini e nei modi stabiliti dal decreto legislativo 104/2010;
- ✓ entro 120 giorni dalla data di pubblicazione All'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
- ✓ Ex art. 37 d. lgs. 285/92 - CdS - e art. 74 DPR 495/92 – regolamento d'esecuzione del CdS;

***IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
COMANDANTE DELLA PL
f.to Commissario DI FONTE dr Luigi***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NR. REG. 120

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare, lì 23-01-2024

IL MESSO COMUNALE
F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sabbatelli Rosa